

PROGETTO INNOCENTI

SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Mauro - Presidente -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. GIORGI Maria Silv - rel. Consigliere -
Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza dei 22/06/2018 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGI Maria Silvia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale LORI Perla che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Dalla lettura delle decisioni di merito si evince che, nel corso di indagini condotte dalla polizia giudiziaria circa sottrazioni di prodotti petroliferi alla PETROVEN s.r.l., si accertava un ulteriore fatto illecito ascrivibile a G.F. e ad altri (capo 35), consistente in un "pestaggio" compiuto la notte del (OMISSIS) ai danni del trasportatore F.G., ritenuto autore di "soffiate" riguardanti gli episodi di furto di prodotto petrolifero, sfociato poi nella consumazione di lesioni e rapina in danno della vittima.

Sulla base degli elementi acquisiti, il G.u.p. del Tribunale di Venezia, con sentenza 24/01/20/4, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, condannava G. alla pena di

anni tre di reclusione e di Euro 1.200,00 di multa: decisione confermata per il G. dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 16/03/2015.

La Corte di cassazione, con sentenza del 08/04/2016, accoglieva il motivo di ricorso in ordine al vizio di motivazione sulla ricostruzione probatoria del fatto, argomentando sul difetto di una prova certa, idonea a dimostrare la partecipazione di G. all'esecuzione materiale dei delitti di violenza privata, lesioni e rapina in danno di F., anche con riguardo alla prova della circostanza delle "più persone riunite" ex art. 339 c.p. e cioè della presenza di una pluralità di esecutori al momento dell'aggressione in danno di F.. Restavano assorbite le questioni attinenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla verifica dell'esistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..

2. La Corte d'appello di Venezia, deliberando quale giudice di rinvio, con sentenza del 22/06/2018 esprimeva un giudizio positivo circa l'effettiva sussistenza di un consistente e puntuale quadro probatorio a sostegno dell'ascrivibilità del fatto contestato nel capo 35) a G.F. (in concorso con altri) e confermava le relative statuizioni di condanna di primo grado. La Corte territoriale - esclusa la specificità e la concreta rilevanza delle dichiarazioni rese dalla convivente S. e del datore di lavoro circa la presenza di G. sul luogo e nell'ora del delitto - valorizzava, quanto alla diretta partecipazione dell'imputato all'aggressione in danno di F., il nucleo essenziale delle dettagliate e circostanziate dichiarazioni rese dal coimputato A., organizzatore della "lezione" a F. (sull'affidamento dell'incarico di "picchiatore" a G., sui due sopralluoghi effettuati presso l'abitazione della vittima, sul compenso pagato); per altro verso, rimarcava l'estraneità di M.J. al pestaggio (accertata con sentenza irrevocabile 24/11/2017 del Tribunale di Venezia), indicato invece da G. come l'esecutore materiale: estraneità di M. peraltro confermata dai coimputati D. e A..

Quanto al trattamento sanzionatorio, non era applicabile l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione dell'effettivo ruolo svolto dall'imputato, mentre i plurimi e gravi precedenti penali non consentivano la concessione delle attenuanti generiche. Non essendovi prova certa della presenza di altre persone oltre a G. nel luogo e nel momento dell'aggressione a F., andava esclusa l'aggravante dell'art. 339 c.p.: il che non influiva peraltro sul calcolo della pena essendo riferita a un reato satellite.

3. Il difensore di G.F. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta sentenza per il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale:

- per avere la Corte omesso di rinnovare l'istruttoria mediante l'assunzione del teste S., secondo la quale l'imputato era in casa la notte del delitto;

- per avere il giudice di rinvio riprodotto il medesimo percorso di ricostruzione probatoria del fatto seguito dalla sentenza di primo grado, travisando la prova e facendo leva esclusivamente su dichiarazioni accusatorie sprovviste di precisi e seri elementi individualizzanti. La Corte, dopo avere escluso la responsabilità del coimputato P. anche ai sensi dell'art. 116 c.p., sulla base di considerazioni che sarebbero state estensibili anche a G., non ha correttamente valutato la documentazione allegata alla memoria difensiva del 23.10.2017, pur acquisita dalla medesima Corte ex art. 603 c.p.. In particolare non ha adeguatamente valutato l'interrogatorio di garanzia nei confronti di A. (allorchè riferiva che G. gli aveva detto che avrebbe trovato qualcuno per "dare due schiaffi" a F.), ha travisato l'analisi dei contatti telefonici tra le utenze di G. e M. nei giorni precedenti e successivi all'aggressione e ha totalmente omesso di considerare le annotazioni redatte dalla D..

Il ricorrente ha inoltre denunciato il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il motivo di ricorso in punto di responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata indica, diversi elementi riferibili alla persona dell'odierno ricorrente, evidenziando i dati fattuali e le ragioni dai quali inferire che egli abbia direttamente partecipato alla vicenda criminosa. Il giudice di rinvio fa leva, infatti, sul nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dal coimputato A., organizzatore del "pestaggio" in danno di F., e dai coimputati D. e A. (sull'affidamento dell'incarico di "picchiatore" a G., sui due sopralluoghi effettuati presso l'abitazione della vittima, sul compenso pagato); per altro verso, rimarca l'estraneità di M.J. al pestaggio (accertata con sentenza irrevocabile 24/11/2017 del Tribunale di Venezia), indicato invece da G. come l'esecutore materiale.

Con riguardo alla pretesa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'audizione della teste S., diretta asseritamente ad attestare la presenza in casa dell'imputato nell'ora del delitto, il giudice di rinvio ha apprezzato criticamente, con puntuale e logico apparato argomentativo, la aspecificità e di conseguenza l'irrilevanza di siffatta deposizione testimoniale, a fronte delle prove dichiarative acquisite in prime cure.

Tuttavia la Corte, dopo avere dato atto nella sentenza (par. 7.1.1.) di avere ammesso "i documenti o meglio gli atti allegati, in numero di 11", alla memoria depositata dalla difesa, specificando che "si tratta di atti del procedimento conclusosi con la citata sentenza 24/11/2017 dei Tribunale di Venezia", ha apoditticamente rappresentato che tali atti "integrano la ricostruzione sin qui effettuata, pur non aggiungendovi nulla di decisivo in senso opposto".

Ebbene la Corte, pur avendo dato ingresso a copiosa documentazione nell'ambito del giudizio, non si è misurata con la portata dei rilievi difensivi mossi con la memoria e, soprattutto, degli atti prodotti. Ciò vale in particolare per le argomentazioni svolte dalla Corte relativamente alla posizione del P. con riguardo alla rapina, ritenuta uno sviluppo non necessario e addirittura "fattore di confusione, contraria agli scopi dei mandanti".

Ragionamento questo che era stato sollecitato dalla difesa anche con riguardo al ricorrente e che la Corte non ha sviluppato, neppure in senso negativo.

Ma soprattutto, i giudici di appello non hanno considerato i dati emergenti dalle relazioni di p.g., da cui si evincono - contrariamente a quanto affermato in sentenza - due contatti telefonici (un SMS e una breve telefonata) fra le utenze di M. e G. nella giornata del (OMISSIS), limitandosi ad affermare che "non sono intercorsi contatti telefonici tra G. e M. nè il giorno del pestaggio, nè in quelli immediatamente precedenti e neppure in quelli successivi e prossimi".

In realtà nel mese di gennaio, fra i giorni 11 e 16 si erano registrati dieci contatti telefonici fra M. e G., che riprendono poi in data 24/02/2012 (annotazioni D. del 06/06/2013, 26/07/2013 e 30/07/2013).

Tali dati, acquisiti, ma addirittura ritenuti inesistenti, vulnerano la nettezza del ragionamento probatorio - ricostruttivo e delle conclusioni della Corte di appello, specie

a fronte dell'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, del correo, che ne avrebbe reso necessaria l'analisi per verificarne, anche al fine di escluderla con idonea motivazione, l'incidenza sulla posizione del ricorrente.

Trattasi a ben vedere, di significative lacune motivazionali in ordine a specifici temi di prova e di decisione sottoposti dalla difesa al vaglio dei giudici di appello, ma rimasti senza adeguate ed esaustive risposte negli sviluppi argomentativi della sentenza impugnata, che lasciano ancora non compiutamente e logicamente risolto il tema centrale, posto dalla difesa del ricorrente come motivo di ricorso, accolto nella sentenza di annullamento con rinvio (pag. 17).

D'altra parte, con specifico riguardo alla pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, nei confronti di M., va osservato che l'art. 238-bis c.p.p., prevede che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Di talchè, il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti, imputati quali concorrenti nel medesimo reato. Ne consegue che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto di bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258166; Sez. 2, n. 16649 del 31/03/2008, Arcadia, Rv. 239778). Ed invero, non è preclusa la possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo ad un'ipotesi di revisione della sentenza di condanna in caso d'inconciliabilità dei "fatti stabiliti a fondamento" della stessa rispetto a quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338; Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414).

2. Per le suddette ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

L'accoglimento dei motivi di ricorso in punto di responsabilità comporta l'assorbimento di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020
